

Messaggio

numero	data	Dipartimento
6839	20 agosto 2013	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

Progetto di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994 Innalzamento delle deduzioni massime per liberalità a enti di pubblica utilità

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione due proposte di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) per allineare l'importo della deduzione per liberalità ad enti di pubblica utilità della legislazione cantonale a quello della legislazione federale e della maggioranza degli altri Cantoni in materia (armonizzazione fiscale verticale e orizzontale).

1. OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Il 20 giugno 2011 il Deputato Christian Vitta e cofirmatari per il gruppo PLR hanno depositato un'iniziativa parlamentare cantonale, presentata in forma elaborata e mirante a far aumentare l'attuale limite del 10% al 20% dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli da 25 a 32 LT, l'importo massimo della deduzione per le persone fisiche statuito dall'art. 32 lett. h della legge tributaria (LT) per i versamenti a enti di pubblica utilità.

Una riflessione governativa e parlamentare in merito all'ammontare di questa deduzione (se 10% o 20%) era già stata effettuata nel 2005 nell'ambito del messaggio 5734 con il quale governo e parlamento avevano infine optato per fissare il limite massimo di questa deduzione al 10%, essendo incerti gli effetti finanziari di un allineamento di questa deduzione a quella proposta allora (e tuttora vigente) per l'imposta federale diretta, ossia un massimo del 20%.

La modifica della legge tributaria proposta nel 2005 era sostanzialmente legata alla revisione generale del 2003 degli articoli legati all'organizzazione delle fondazioni nel Codice civile svizzero (in particolare gli artt. 83-89 CC). L'allora progetto di modifica del Codice civile contemplava una modifica accessoria degli artt. 9 cpv. 2 lett. i (per le deduzioni delle persone fisiche) e 25 cpv. 1 lett. c LAID (per le deduzioni delle persone giuridiche) armonizzando a livello federale le condizioni per la deduzione fiscale delle liberalità a enti di pubblica utilità e lasciando ai Cantoni solo lo spazio di manovra in merito all'ammontare massimo delle deduzioni stesse (autonomia cantonale). Come detto, per timore di effetti finanziari eccessivi, governo e parlamento decidevano a suo tempo di limitare il massimo della deduzione cantonale per liberalità effettuate da persone fisiche e giuridiche a tali enti ad un 10%.

2. TESTO DELL'INIZIATIVA ELABORATA DEL 20 GIUGNO 2011 DI CHRISTIAN VITTA E COFIRMATARI PER IL GRUPPO PLR "AUMENTO DELL'ALIQUTA DEL LIMITE DELLE DEDUZIONI PER DONANZIONI A ENTI DI UTILITÀ PUBBLICA" E CONTROPROGETTO DEL CONSIGLIO DI STATO

La modifica della LAID del 2003 così come la proposta di modifica della Legge tributaria del 2005 contemplavano le deduzioni per liberalità sia delle persone fisiche, che delle persone giuridiche. Il limite massimo per questa deduzione veniva infatti fissato nel 2005 al 10% del reddito/utile imponibile per entrambe queste categorie di contribuenti.

I promotori dell'iniziativa hanno allegato al testo un riassunto della Profonds, associazione mantello delle fondazioni svizzere di pubblica utilità, nel quale sono elencate le percentuali massime di deduzione delle liberalità a enti di pubblica utilità in vigore in tutti i Cantoni e per l'imposta federale diretta, commentando come segue:

"Nella statistica allegata, stato 2009, risulta che il Cantone Ticino si trova nelle ultime posizioni per quanto riguarda i criteri per la fruizione delle deduzioni sopramenzionate. Infatti Basilea Campagna ammette, in modo isolato fra tutti i Cantoni, la deduzione del 100% dei proventi imponibili, quasi tutti gli altri Cantoni il 20%, mentre Appenzello esterno, Giura e il Ticino solo il 10%. Chiude la classifica Neuchâtel, con il 5%."

Il riassunto della Profonds allegato dagli iniziativaisti menziona tuttavia esplicitamente che la percentuale in vigore nei vari Cantoni e quella per l'imposta federale diretta è sempre la medesima sia per la deduzione massima ammessa per le persone fisiche, sia per quella massima ammessa per le persone giuridiche (cfr. dicitura "*des Einkommens /Gewinns der spendenden Person*").

Sebbene il testo dell'iniziativa faccia riferimento unicamente alle persone fisiche, è lecito porsi la domanda se non sia opportuno estendere la misura anche alle persone giuridiche (art. 68 cpv. 1 lett. c LT). Il rapporto della Commissione tributaria del 31 maggio 2013 redatto dal Deputato Rinaldo Gobbi, menziona infatti che tra gli obiettivi dell'iniziativa vi è quello di incentivare maggiormente i versamenti di privati cittadini e di aziende a fondazioni e associazioni di pubblica utilità (cfr. punto 2 a) del rapporto R. Gobbi del 31 maggio 2013).

Il Consiglio di Stato ritiene che la modifica dall'attuale 10% al 20% massimo per entrambe le classi di contribuenti rispecchi meglio lo spirito di quanto proposto dagli iniziativaisti in un'ottica di concorrenza intercantonale e di armonizzazione verticale ed orizzontale del massimo della deduzione possibile per tutte le categorie di contribuenti nel Canton Ticino. Egli condivide pertanto la proposta espressa nel rapporto della Commissione tributaria redatto da Rinaldo Gobbi di allineare la percentuale massima della deduzione per liberalità a enti di pubblica utilità dall'attuale 10% ad un importo di 20% (come per l'imposta federale diretta, artt. 33a e 59 cpv. 1 lett. c LIFD) sia per le persone fisiche (modifica dell'attuale art. 32 lett. h LT), ma anche per le persone giuridiche (adeguamento dell'art. 68 cpv. 1 lett. c LT). Una diversa interpretazione porterebbe inevitabilmente il Canton Ticino ad una disarmonizzazione verticale e orizzontale di questa deduzione, limitatamente alla quota massima deducibile per le persone giuridiche.

Per un'armonizzazione completa anche del calcolo della deduzione per le persone fisiche si propone inoltre lo spostamento dell'articolo di legge della LT dall'attuale art. 32 cpv. 1 lett. h ad un nuovo articolo 32a LT, in analogia a quanto previsto nella LIFD (art. 33a LIFD). La deduzione del 20% per liberalità a livello federale (art. 33a LIFD) viene attualmente calcolata sul reddito intermedio dopo le deduzioni di cui agli artt. da 26 a 33 LIFD, mentre la deduzione del 10% a livello cantonale è attualmente calcolata sul reddito intermedio dopo le deduzioni di cui agli art. da 25 a 32 LT, nella determinazione del quale

è tuttavia compresa anche la deduzione per liberalità stessa (attualmente posta all'art. 32 cpv. 1 lett. a LT). Per ovviare nella legislazione cantonale a questa formula circolare per il calcolo dell'ammontare della deduzione e rendere questo calcolo simmetrico a quello dell'IFD, è dunque necessario spostare il relativo articolo di legge dall'attuale art. 32 cpv. 1 lett. h ad un nuovo art. 32a LT.

Per questo motivo il Consiglio di Stato ritiene doveroso presentare un controprogetto all'iniziativa presentata in forma elaborata da Christian Vitta e cofirmatari per il gruppo PLR, affinché l'allineamento al 20% (armonizzazione verticale e orizzontale) agli importi in vigore nella maggior parte dei Cantoni e per la Confederazione venga applicato sia per le persone fisiche, sia per le persone giuridiche.

3. INCIDENZA FINANZIARIA

Come detto, non conoscendo nel 2005 i possibili effetti finanziari di un ampliamento dell'importo della deduzione dal 10% al 20% ed essendo questi effetti all'epoca poco prevedibili, per timore che la deduzione massima del 20% fosse troppo onerosa per le casse dello Stato, il Consiglio di Stato aveva a suo tempo rinunciato ad allineare l'importo della deduzione proposta a livello federale (20%) anche per la legislazione cantonale, proponendo per quest'ultima un 10% massimo. Nel messaggio n. 5734 il Consiglio di Stato precisava però che sarebbe stato più *“prudente e giudizioso mantenere invariato l'attuale limite massimo della deduzione (10%) almeno fino al momento in cui l'applicazione pratica di questa deduzione (nella nuova versione oggetto di questa proposta di modifica legislativa) permetterà di acquisire dati più sicuri quanto alla sua incidenza sul gettito fiscale del Cantone e dei Comuni.”*

Per quantificare l'impatto finanziario per le persone fisiche di tale innalzamento, la Divisione delle contribuzioni ha preso in considerazione le liberalità effettuate durante il periodo fiscale 2010, anno in cui il tasso di evasione delle pratiche di tassazione è di poco inferiore al 100%.

In quell'anno, le devoluzioni per liberalità sono state 27'725 per un importo complessivo di 24'016'304 franchi. Il reddito netto intermedio aggregato dei contribuenti che hanno fatto valere delle liberalità ammontava a CHF 2'529'492'892. Il rapporto tra devoluzione e reddito netto intermedio nel 2010 è stato dunque dello 0.95%.

I casi di contribuenti che hanno fatto valere appieno il limite della devoluzione del 10% del reddito netto intermedio sono stati unicamente 390, ossia l'1.41% del totale e hanno rappresentato il 10.13% del totale degli importi devoluti. La stragrande maggioranza delle devoluzioni per liberalità (26'651 casi, pari al 96.13%) non ha raggiunto la soglia del 5% del reddito netto intermedio e ha rappresentato il 77.82% del totale degli importi devoluti:

	Limite della deduzione in % del reddito netto intermedio		
	> 0 < 5%	> 5% < 10%	10%
Casi	26'651	684	390
Rapporto	96.13%	2.47%	1.41%

Importi	18'689'922	2'892'465	2'433'917
Rapporto	77.82%	12.04%	10.13%

Tenuto conto di questi aspetti, per calcolare l'impatto finanziario dell'aumento del limite delle deduzioni per donazioni a enti di pubblica utilità abbiamo ipotizzato che unicamente i 390 contribuenti che attualmente già sfruttano appieno il limite massimo deducibile pari al 10% del proprio reddito netto intermedio sarebbero disposti a raddoppiare tale importo in caso di approvazione dell'iniziativa. Accettando questa ipotesi, l'innalzamento del limite massimo deducibile ai fini delle deduzioni per enti di pubblica utilità si tradurrebbe, con riferimento al periodo fiscale 2010, in un minor gettito valutato in circa 90'000 franchi.

IC 2010: casi con liberalità = 10% del reddito netto intermedio

Casi	Liberalità	Reddito netto totale	Reddito imponibile totale	Reddito imponibile medio	Aliquota media	Costo
390	2'433'917	24'358'320	20'117'900	51'584	5.20%	126'564

Ipotesi: tutti raddoppiano l'ammontare della liberalità (nuovo limite: 20% del reddito netto intermedio)

Casi	Liberalità	Reddito netto totale	Reddito imponibile totale	Reddito imponibile medio	Aliquota media	Costo
390	4'867'834	24'358'320	17'683'983	45'344	4.40%	214'185

Differenza: **87'621**

Attualizzando tale importo ai dati di preconsuntivo 2013, il maggior costo lieviterebbe a circa 100'000 franchi.

Occorre tuttavia tenere presente che le liberalità effettuate nel 2010 sono comprensive delle donazioni effettuate ai partiti politici, donazioni che - a seguito dell'entrata in vigore del nuovo art. 32 cpv. 1 lett. m LT - a partire dal periodo fiscale 2013 potranno essere dedotte cumulativamente a quelle ad enti di pubblica utilità ed è quindi meno probabile che si raggiunga la quota del 10%.

Per quanto attiene per contro alla quantificazione dell'incidenza finanziaria per l'ampliamento delle devoluzioni ad enti di pubblica utilità dal 10% al 20% dell'utile netto delle persone giuridiche (art. 68 cpv. 1 lett. c LT) la Divisione delle contribuzioni non dispone di dati sufficienti per una tale quantificazione. Secondo l'attuale modulistica i contribuenti dovrebbero evidenziare devoluzioni a enti di pubblica utilità al punto 4.1.3. del modulo principale della dichiarazione per fare in modo che la Divisione delle contribuzioni possa accertare che la devoluzione effettuata rientri nei limiti previsti dalla legislazione federale (20%) e cantonale (10%) vigente. Nella realtà però solo pochissimi contribuenti estrapolano il dato dai propri conti e lo riportano espressamente nella dichiarazione fiscale, rendendo pertanto difficile, per non dire impossibile un'estrapolazione di questi dati a livello informatico/statistico. Una quantificazione certa in merito a questa misura risulta pertanto difficile, anche perché tenuto conto della stratificazione di queste categorie di contribuenti, uno solo o pochissimi di essi che dovessero utilizzare la deduzione nella sua portata massima, potrebbero avere già degli effetti percettibili sul gettito cantonale.

4. ENTRATA IN VIGORE

Prevediamo che le modifiche riguardanti gli articoli 32a LT (con conseguente abrogazione dell'art. 32 cpv. 1 lett. h LT) e 68 cpv. 1 lett. c LT entrino in vigore con effetto al 1° gennaio 2014, con effetto sul periodo fiscale 2014 e seguenti.

5. ATTO PARLAMENTARE PENDENTE CHE INTERESSA LA PROPOSTA DI MODIFICA DELLA LT

Come menzionato ai punti precedenti, lo scrivente Consiglio ritiene evasa, in quanto integralmente ripresa nel presente messaggio, l'iniziativa parlamentare presentata in forma elaborata da Christian Vitta e cofirmatari per il Gruppo PRL "Aumento dell'aliquota del limite delle deduzioni per donazioni a enti di utilità pubblica".

6. CONCLUSIONE

La modifica legislativa che sottoponiamo al Gran Consiglio con il presente messaggio costituisce un intervento utile ai fini di una migliore coerenza delle nostre disposizioni tributarie con le normative federali e degli altri Cantoni (armonizzazione fiscale verticale e orizzontale).

Le conseguenze di queste proposte sul gettito fiscale possono essere considerate sostenibili per le persone fisiche. Per le persone giuridiche l'impatto non è quantificabile, ma si ritiene comunque essere contenuto e sostenibile.

Gli adattamenti che proponiamo di approvare sono conformi alla LAID e rientrano nel margine di autonomia legislativa cantonale.

Con queste considerazioni finali chiediamo al Gran Consiglio di approvare l'allegato disegno di modifica della LT.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Beltraminelli

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

tributaria del 21 giugno 1994; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 20 agosto 2013 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

I.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Articolo 32 cpv. 1 lett. h)

h) abrogata

Articolo 32a (nuovo)

Sono dedotti dai proventi le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 65 lett. f), sempre che tali prestazioni, durante l'anno fiscale, siano di almeno 100.-- franchi e non superino complessivamente il 20 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli da 25 a 32. Le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni alla Confederazione, ai cantoni, ai comuni e ai loro stabilimenti (art. 65 lett. a - c) sono deducibili nella medesima misura.

Articolo 68 cpv. 1 lett. c)

- c) le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni, fino a concorrenza del 20 per cento dell'utile netto, a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 65 lett. f) nonché alla Confederazione, ai cantoni, ai comuni e ai loro stabilimenti (art. 65 lett. a - c);

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2014.